

Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli

Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
Tel. 081/551.85.66 – Fax 081/790.42.09
Codice Fiscale 80017920630
Sito Web: www.ordinecdlna.it
E-Mail: segreteria@ordinecdlna.it
Pec: ordine.napoli@consulentidellavoropec.it

Napoli, 02.05.2012

Prot. N. 621/5

Spett. le
Ministero del Lavoro
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II
Attività di interpello, consulenza e affari legali
Via Flavia n° 6
00187 - Roma

A ½ Spett. le
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE

00145 **Roma**

Via pec (dgattivaitispettiva@mailcert.lavoro.gov.it)


CNO by PEC

OGGETTO: **Art. 9 decreto legislativo 124/2004. Istanza di interpello in materia di apprendistato di mestiere di cui al Decreto Legislativo 167/2011 in ordine alla legittimità dell'art. 4 dell'accordo di riordino della disciplina del 24 marzo 2012 siglato fra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che prevede il rilascio preventivo del "parere di conformità" dell'ente bilaterale. Iscrizione all'ente bilaterale "imposta" per il rilascio del parere di conformità.**

Il decreto delegato 167/2011 - articolo 2 - affida alla contrattazione collettiva di livello nazionale ovvero ad accordi interconfederali *ad hoc* la disciplina del "contratto di apprendistato" nella sua triplice veste (rectius: quadruplici, se si considera anche quello "stagionale"; quintuplici, se si considera anche quello per i "lavoratori in mobilità").

Tale disciplina, tuttavia, deve essere dettata ed attuata nel rispetto (e quindi anche nei limiti, *ndr*) dei **principi generali** fissati dal predetto articolo 2.

Tra questi, il comma 1 lettera *a*) prevede che il **piano formativo individuale** (*id*: durata, qualità e modalità di erogazione della formazione) **debba stipularsi in forma scritta, entro**



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli

Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
Tel. 081/551.85.66 – Fax 081/790.42.09
Codice Fiscale 80017920630
Sito Web: www.ordinecdlna.it
E-Mail: segreteria@ordinecdlna.it
Pec: ordine.napoli@consulentidellavoropec.it

30 giorni dalla stipula del contratto, e che lo stesso sia da definire anche sulla base di *moduli e formulari stabiliti* dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.


In materia di **apprendistato professionalizzante o di mestiere**, l'art. 4 comma 2 del citato Decreto Legislativo N. 167/2011 statuisce che gli accordi interconfederali e i contratti collettivi (*manca il riferimento al livello nazionale, che deve ritenersi - alla luce di quanto stabilito expressis verbis dall'art. 2 del decreto - semplicemente sottinteso, ndr*) stabiliscono durata e modalità di erogazione della formazione “*tecnico-professionale-specialistica*” (*ergo, c.d. “formazione on the job”*) in ragione sia dell'età dell'apprendista, sia della qualifica da conseguire.

Le due disposizioni del Decreto Legislativo N. 167/2011, quella di carattere generale (art. 2) e quella specifica (art. 4), individuano l’*atto di nascita* del “*progetto formativo individuale*” del “*contratto di mestiere*” negli accordi interconfederali ovvero nella contrattazione collettiva di livello nazionale, **anche** sulla base di moduli e/o formulari **stabiliti** (*da leggersi come già stabiliti, cioè stabiliti ex ante, ndr*) dagli enti bilaterali (*evidentemente, di livello nazionale*).

Tale interpretazione, oltre che essere letteralmente chiara (“*in claris non fit interpretatio*”), è perfettamente rispondente alla Legge delega dalla quale nasce il decreto legislativo N. 167/2011. Infatti, l'art. 1, sub commi 30 lettera c) e 33 della legge 247/2007 (*appositamente rivivificato dall'art. 46, comma 1 lettera b), della legge 183/2010*), ha stabilito, nel conferire delega all'Esecutivo, che il Governo si sarebbe dovuto attenere al principio guida consistente nella **individuazione di standard nazionali in materia di profili professionali, percorsi formativi e progetti formativi individuali** (una delle cause del *default* della previgente disciplina era stata, infatti, proprio la eccessiva *parcellizzazione* della normativa affidata - come noto - alle Regioni e, in via cedevole, alla contrattazione collettiva finanche di livello aziendale, *ndr*).

Fatta questa necessaria premessa, **lo scrivente Consiglio chiede di conoscere, per il tramite dello spettabile Consiglio Nazionale, il parere di codesta Direzione in ordine alla legittimità dell'art. 4 dell'accordo di riordino dell'apprendistato settore terziario del 24.03.2012, siglato fra la Confcommercio e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil, che prevede quale condicio sine qua non per l'attuazione del contratto di apprendistato professionalizzante il rilascio del preventivo “parere di conformità” dell'ente bilaterale in totale difformità alle disposizioni di cui alla legge delega ed al decreto delegato n. 167/2011.**

Ad avviso di questo Consiglio tale disposizione è **illegittima in quanto contraria alla *ratio legis* del decreto e della sovrastante legge delega che individua esclusivamente nella**



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli

Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
Tel. 081/551.85.66 – Fax 081/790.42.09
Codice Fiscale 80017920630
Sito Web: www.ordinecdlna.it
E-Mail: segreteria@ordinecdlna.it
Pec: ordine.napoli@consulentidellavoropec.it

contrattazione collettiva di livello nazionale l'attore unico protagonista della normativa in materia di piano formativo individuale per l'“apprendistato”, ciò al fine di eliminare quel rischio di *atomizzazione* della disciplina sull'apprendistato di cui al decreto 276/2003, nonostante le successive modificazioni ed integrazioni, che ne ha determinato la *debacle*.

Tale “Piano formativo”, in virtù del principio di ***“certezza del diritto”***, ***deve essere noto prima della stipula del contratto di apprendistato***, sulla scorta di appositi moduli e/o formulari stabiliti *ex ante* ***anche*** (*id: non in via esclusiva*) dagli enti bilaterali (*cfr.* art. 2 comma 1 lettera a del decreto 167/2011).

Al datore di lavoro non resta che farli propri ed attuarli senza richiedere alcun parere di conformità

Ed invero, non è dato di vedere come un Ente Bilaterale, ancorché delegato dalla contrattazione collettiva, possa rilasciare un parere di conformità su di un modello o formulario di “piano formativo individuale” predisposto ex ante dal medesimo Ente Bilaterale o addirittura dalla Contrattazione Collettiva.

Né è dato di vedere come nella “richiesta di parere” vi siano indicate dichiarazioni che sono di competenza esclusiva della D.T.L.


Se così non fosse, ***l'azienda potrebbe trovarsi, a contratto di apprendistato già stipulato, con una eventuale “bocciatura” del piano formativo*** (ancorché di quello non nominativo) ***ad opera dell'ente bilaterale.***

Ergo, l'art. 4 dell'accordo di riordino dell'apprendistato è illegittimo in quanto assegna agli enti bilaterali (*peraltro normalmente di livello territoriale*) un ruolo di *“giudice-ispettore”* (*certamente non conferente nemmeno con i compiti agli stessi assegnati dall'art. 2 comma 1 lettera h del decreto legislativo 276/2003*).

Ciò posto, l'eventuale *“bocciatura”* da parte dell'ente bilaterale è da ritenersi, per le suesposte ragioni, non vincolante per la attuazione del contratto di apprendistato di mestiere.

Il datore di lavoro deve solo limitarsi, *ex lege*, a redigere il *“piano formativo individuale”* sulla scorta dei moduli e formulari dell'Ente Bilaterale e basta!!!!

Quale allora la vera ratio dell'art. 4 dell'Accordo di riordino della disciplina dell'Apprendistato del 24 Marzo 2012 per il settore terziario?



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli

Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
Tel. 081/551.85.66 – Fax 081/790.42.09
Codice Fiscale 80017920630
Sito Web: www.ordinecdlna.it
E-Mail: segreteria@ordinecdlna.it
Pec: ordine.napoli@consulentidellavoropec.it

Semplice: l'adesione a Confcommercio ed agli Enti Bilaterali.

Giova, infatti, segnalare che alcuni enti bilaterali territoriali (*cfr.* Milano, Vicenza) richiedono - nel modulo di richiesta per il rilascio del “*parere di conformità*” - la **dichiarazione**, del datore richiedente, **del numero di iscrizione all'ente bilaterale ed alla associazione di categoria nonché dichiarazione circa la correttezza e correntezza dei versamenti ai predetti enti.**

Tale “*dichiarazione*”, il cui mancato rilascio è pregiudizievole alla richiesta del parere di conformità, è assolutamente contraria al c.d. “*principio di libertà sindacale*”, segnatamente di quella *negativa*, di cui all'art. 39 della Costituzione sul quale codesto Ministero, in più occasioni, si è pronunciato affermando la non obbligatorietà di iscrizione agli enti bilaterali per quei datori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato in azienda, trattandosi della parte c.d. “*obbligatoria*” del contratto collettivo nazionale (*alias* contratto di diritto comune).

In presenza, dunque, della predetta dichiarazione questo Consiglio ritiene non possa procedersi, per i datori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, **ad alcuna richiesta di parere di conformità proprio per evitare una violazione del dettato costituzionale.**

E' evidente, infatti, che laddove si ammettesse la legittimità di tale dichiarazione si andrebbe a statuire la obbligatorietà della iscrizione alle OO.SS. ed ai relativi enti bilaterali, trasformando il CCNL in un contratto valido *erga omnes*.

Nel ringraziare anticipatamente per la risposta che codesto Ministero vorrà fornire, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito e si inviano distinti saluti.

Il Presidente

(Comm. Dott. Edmondo Duraccio)